



Ordinanza dell'UFCL sulla designazione di atti normativi d'esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione

Modifica del 22 settembre 2020

*L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL)
previa consultazione della Segreteria di Stato dell'economia
e della Commissione federale dei prodotti da costruzione,
ordina:*

I

L'allegato 2 dell'ordinanza dell'UFCL del 10 settembre 2014¹ sulla designazione di atti normativi d'esecuzione e atti normativi delegati europei relativi a prodotti da costruzione è sostituito dalla versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2020.

22 settembre 2020

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica:
Pierre Broye

¹ RS 933.011.3

Allegato 2
(art. 1)

Atti normativi d'esecuzione e atti normativi delegati dell'Unione europea secondo il regolamento (UE) n. 305/2011

Gli atti normativi qui appresso sono disposizioni d'esecuzione ai sensi dell'articolo 35 capoverso 3 LProdC².

Categoria	Atto normativo dell'Unione europea
Definizione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili a prodotti da costruzione, a famiglie di prodotti da costruzione o a una determinata caratteristica essenziale (art. 4 cpv. 2 OProdC)	Decisione delegata (UE) 2019/1764 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei kit per parapetti e dei kit per ringhiere destinati a essere utilizzati nelle opere di costruzione al solo scopo di evitare cadute e non soggetti a carichi verticali della struttura, versione della GU L 270 del 24.10.2019, pag. 81.
Definizione delle classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione (art. 3 lett. a OProdC)	Regolamento delegato (UE) 2019/1342 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo classi di prestazione in relazione alla permeabilità all'aria per i lucernari di materie plastiche e di vetro e le botole sul tetto, versione della GU L 211 del 12.8.2019, pag. 1.
Definizione delle classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione (art. 3 lett. a OProdC)	Regolamento delegato (UE) 2019/1188 della Commissione, del 14 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante la definizione di classi di prestazione in relazione alla resistenza al vento per le tende esterne e i tendoni, versione della GU L 187 del 12.7.2019, pag. 11.
Definizione delle classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione (art. 3 lett. a OProdC)	Regolamento delegato (UE) 2017/1475 della Commissione, del 26 gennaio 2017, relativo alla classificazione della prestazione di resistenza al gelo per le tegole di laterizio ai sensi della norma EN 1304 in applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 211 del 17.8.2017, pag. 1.
Definizione delle classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione (art. 3 lett. a OProdC)	Regolamento delegato (UE) 2017/959 della Commissione, del 24 febbraio 2017, sulla classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve termine dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai sensi della norma EN 15101-1 in conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 145 dell'8.6.2017, pag. 1.

² RS 933.0

Categoria	Atto normativo dell'Unione europea
Definizione delle classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali di un prodotto da costruzione (art. 3 lett. a OProdC)	Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativo alla classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 68 del 15.3.2016, pag. 4.
Classificazione di prodotti da costruzione senza prove in determinati livelli o classi di prestazione (art. 3 lett. b OProdC)	Regolamento delegato (UE) 2017/2293 della Commissione, del 3 agosto 2017, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e dei prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 riguardo alla loro reazione al fuoco, versione della GU L 329 del 13.12.2017, pag. 1.
Classificazione di prodotti da costruzione senza prove in determinati livelli o classi di prestazione (art. 3 lett. b OProdC)	Regolamento delegato (UE) 2017/1228 della Commissione, del 20 marzo 2017, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, degli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e delle malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco, versione della GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 4.
Classificazione di prodotti da costruzione senza prove in determinati livelli o classi di prestazione (art. 3 lett. b OProdC)	Regolamento delegato (UE) 2017/1227 della Commissione, del 20 marzo 2017, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 e dei prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN 15497 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco, e che modifica la decisione 2005/610/CE, versione della GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 1.
Classificazione di prodotti da costruzione senza prove in determinati livelli o classi di prestazione (art. 3 lett. b OProdC)	Regolamento delegato (UE) n. 1293/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione, senza prove, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco interno oggetto della norma armonizzata EN 13658-1, dei profili e dei bordi di metallo per intonaco esterno oggetto della norma EN 13658-2 e dei profili metallici oggetto della norma EN 14353, per quanto riguarda la loro reazione all'azione dell'incendio, versione della GU L 349 del 5.12.2014, pag. 29.
Classificazione di prodotti da costruzione senza prove in determinati livelli o classi di prestazione (art. 3 lett. b OProdC)	Regolamento delegato (UE) n. 1292/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, relativo alle condizioni per la classificazione senza ulteriori prove di alcune pavimentazioni in legno non verniciate conformi alla norma EN 14342 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco, versione della GU L 349 del 5.12.2014, pag. 27.

Categoria	Atto normativo dell'Unione europea
<p>Classificazione di prodotti da costruzione senza prove in determinati livelli o classi di prestazione (art. 3 lett. b OProdC)</p>	<p>Regolamento delegato (UE) n. 1291/2014 della Commissione, del 16 luglio 2014, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei pannelli a base di legno oggetto della norma EN 13986 e dei rivestimenti e pannelli in legno massiccio oggetto della norma EN 14915 per quanto riguarda la loro capacità di protezione dal fuoco se impiegati come rivestimento per pareti e soffitti, versione della GU L 349 del 5.12.2014, pag. 25.</p>
<p>Definizione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili a prodotti da costruzione, a famiglie di prodotti da costruzione o a una determinata caratteristica essenziale (art. 4 cpv. 2 OProdC)</p>	<p>Decisione delegata (UE) 2018/779 della Commissione, del 19 febbraio 2018 relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei pannelli a sandwich con facce metalliche per impiego strutturale in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 131 del 29.5.2018, pag. 23.</p>
<p>Definizione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili a prodotti da costruzione, a famiglie di prodotti da costruzione o a una determinata caratteristica essenziale (art. 4 cpv. 2 OProdC)</p>	<p>Decisione delegata (UE) 2018/771 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativa al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 129 del 25.5.2018, pag. 82.</p>
<p>Definizione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili a prodotti da costruzione, a famiglie di prodotti da costruzione o a una determinata caratteristica essenziale (art. 4 cpv. 2 OProdC)</p>	<p>Decisione delegata (UE) 2015/1959 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti per il trattamento delle acque reflue a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 284 del 30.10.2015, pag. 184.</p>
<p>Definizione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili a prodotti da costruzione, a famiglie di prodotti da costruzione o a una determinata caratteristica essenziale (art. 4 cpv. 2 OProdC)</p>	<p>Decisione delegata (UE) 2015/1958 della Commissione, del 1° luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 284 del 30.10.2015, pag. 181.</p>

Categoria	Atto normativo dell'Unione europea
Definizione dei sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili a prodotti da costruzione, a famiglie di prodotti da costruzione o a una determinata caratteristica essenziale (art. 4 cpv. 2 OProdC)	Decisione delegata (UE) 2015/1936 della Commissione, dell'8 luglio 2015, relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei condotti e dei tubi di ventilazione dell'aria a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 282 del 28.10.2015, pag. 34.
Condizioni per la messa a disposizione della dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione su un sito web (art. 9 cpv. 4 lett. a OProdC)	Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione, versione della GU L 52 del 21.2.2014, pag. 1.
Definizione del formato delle valutazioni tecniche europee (art. 20 cpv. 2 OProdC)	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1062/2013 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo al formato della valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione, versione della GU L 289 del 31.10.2013, pag. 42.
